



Quesiti riguardanti la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) ivi compresa la tempistica di invio al Soggetto Esecutore

Quesito 77

In una palestra sono installati diversi generatori di calore a fiamma per la produzione di aria calda (aerotermi). La somma delle potenze nominali utili di tali apparecchi superano la soglia di 100 kW. Occorre compilare la DAM? Con quale tempistica occorre inviare il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica? che valore deve avere il segno identificativo?

Risposta 77

Occorre sommare le potenze nominali utili solo se in presenza di apparecchi dello stesso tipo (generatori di calore a fiamma oppure pompe di calore/gruppi frigo che utilizzano la stessa fonte energetica) collegati allo stesso sistema di distribuzione. Fanno però eccezione gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma per la produzione di aria calda non dotati di sistema di trasporto e convogliamento dell'aria e le pompe di calore/gruppi frigo se installati in capannoni industriali, artigianali, commerciali o dei servizi (palestre, piscine ecc.): in questi casi occorre sommare le potenze degli apparecchi dello stesso tipo (generatori di calore a fiamma oppure pompe di calore/gruppi frigo aventi la stessa fonte energetica) purché abbiano singolarmente una potenza utile nominale uguale o superiore a 10 kW per i generatori di calore a fiamma e 12 kW per le pompe di calore/gruppi frigo e purché abbiano la stessa funzione (sommare gli apparecchi dello stesso tipo con la sola funzione di produzione del freddo, sommare gli apparecchi dello stesso tipo con la sola funzione di produzione del caldo, sommare gli apparecchi dello stesso tipo con la funzione di produzione del caldo e del freddo). Nel caso proposto i generatori di calore installati nella palestra producono aria calda e sono privi di un sistema di trasporto della stessa, occorre quindi sommare le singole potenze nominali utili ottenendo una potenza utile nominale totale superiore a 100 kW. Non va quindi inviata la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione intermedia che riguarda solo impianti alimentati a gas con potenza nominale utile compresa tra 10 e 100 kW, mentre la periodicità di trasmissione del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica e il valore del segno identificativo (bollino) devono essere calcolate, secondo le tabelle dell'allegato 3 e dell'allegato 7 alla L.R. 19/2015, facendo riferimento alla somma delle potenze nominali utili dei singoli generatori.

Quesito 75

La dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) deve essere prodotta anche per gli scaldacqua unifamiliari (caldaie per la sola produzione di acqua calda sanitaria)?

Risposta 75 (Aggiornata al 1/10/2015)

gli apparecchi destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria al servizio della singola unità immobiliare (appartamento/casa) non è un impianto termico e non è quindi soggetto né al DPR 74/2013 né alla L.R. 19/2015; dunque, per questi tipi di impianto, non occorre compilare né inviare nessun tipo di documento, ivi compresa la DAM.

Quesito 73



Se in una caldaia avente una potenza termica nominale utile inferiore a 100 kW, alimentata a metano e con periodicità della manutenzione biennale è stata fatta una manutenzione con la produzione dell'allegato G munito di bollino all'inizio del 2014 ma nel 2015 è stata poi sostituita la caldaia, la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) del 2015 va comunque fatta e inviata?

Il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di segno identificativo (bollino) dovrà essere inviato all'Autorità Competente nel 2018 (4 anni dopo l'ultima autocertificazione con bollino) o nel 2017 in quanto viene considerato nuovo impianto?

Risposta 73 (Aggiornata al 1/10/2015)

La data di scadenza dell'invio della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) e del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di segno identificativo cambia quando:

- avviene la riattivazione di un impianto precedentemente disattivato;
- in seguito alla sostituzione di un generatore di calore;
- in caso di ristrutturazione dell'impianto termico.

Per quanto sopra detto, purché anche la nuova caldaia deve essere sottoposta ad una manutenzione con periodicità annuale o biennale, nel caso proposto occorre inviare la DAM nel 2017 (a due anni dall'installazione) e il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica munito di bollino da 14 euro nel 2019 (a quattro anni dall'installazione).

Quesito 69

Una società possiede tre edifici così divisi:

- Un edificio uffici servito da 1 generatore di calore a fiamma con sistema di distribuzione del calore ad acqua calda della potenza nominale utile di 516 kW, alimentato a metano;
- Un capannone servito da 2 generatori di calore a fiamma con sistema di distribuzione del calore ad aria calda (sistema di trasporto e convogliamento dell'aria esistente) aventi una potenza nominale utile di 52 kW ciascuno, alimentati a metano; i sistemi di distribuzione sono completamente separati e i generatori sono installati esternamente;
- Un capannone servito da 3 generatori di calore a fiamma con sistema di distribuzione del calore ad acqua calda della potenza nominale utile di 33 kW, alimentati a metano; i sistemi di distribuzione sono completamente separati e i generatori sono installati esternamente.

Ipotizzando che la certificazione precedente sia avvenuta nell'ottobre 2013, quali sono gli accertamenti da fare ad ottobre 2015?

Risposta 69 (Aggiornata al 1/10/2015)

Intanto occorrono 3 libretti di impianto (uno per edificio) e poi, ipotizzando che l'autocertificazione precedente (invio degli allegati F e G muniti di bollino) sia avvenuta nell'ottobre 2013, occorre:

- 1- Fare la manutenzione a tutti gli impianti, se è prevista, e compilare il relativo Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) che non va, in questa fase, inviato all'Autorità Competente;
- 2- Inviare all'Autorità Competente 2 Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (DAM) corrispondenti alle caldaie con potenza nominale utile di 52 kW ciascuna aventi il circuito di distribuzione separato;
- 3- Inviare all'Autorità Competente 3 Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (DAM) corrispondenti alle caldaie con potenza nominale utile di 33 kW ciascuna aventi il circuito di distribuzione separato;



Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche, Gas ed
idrocarburi

- 4- Ad ottobre 2015 non occorre inviare all'Autorità Competente il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica munito di bollino dell'impianto del primo edificio, in quanto per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma aventi una potenza utile nominale superiore a 100 kW o alimentati da combustibili diversi da quelli a gas, la L.R. 19/2015 prevede che il primo rapporto di controllo dell'efficienza Energetica munito di bollino deve essere inviato entro il 30 giugno 2017. In ogni caso in tale data occorrerà inviare:
- un solo rapporto di controllo dell'efficienza energetica munito di bollino da 140 euro per il generatore di calore a fiamma da 516 kW;
 - naturalmente entro ottobre 2017 (dopo 4 anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino) occorre inviare all'autorità competente i 3 rapporti di controllo di efficienza energetica muniti di bollino da 14 euro ciascuno, per le 3 caldaie aventi una potenza nominale utile di 33 kW e i 2 Rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica muniti di bollino da 14 euro ciascuno, per le 2 caldaie aventi una potenza termica nominale utile di 52 kW

Quesito 68

Una società possiede un edificio composto da:

- Un capannone servito da 3 generatori a pompa di calore aventi una potenza nominale utile di 31 kW l'uno e 1 generatore a pompa di calore da 32 kW, tutti separati e installati esternamente;
- Un locale uffici (all'interno dello stesso edificio) riscaldato da 1 caldaia da 31 kW (potenza nominale utile);
- Un altro locale ufficio (all'interno dello stesso edificio) riscaldato da 1 caldaia da 24 kW (potenza nominale utile).

Ipotizzando che la certificazione precedente sia avvenuta nell'ottobre 2013, quali sono gli accertamenti da fare ad ottobre 2015?

Risposta 68 (Aggiornata al 1/10/2015)

Ipotizzando che l'autocertificazione precedente (invio dell'allegato G munito di bollino) sia avvenuta nell'ottobre 2013 occorre:

- 1- Fare la manutenzione a tutti gli impianti, se è prevista, e compilare il relativo Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica che non va, tuttavia, inviato all'Autorità Competente;
- 2- Ad ottobre 2015 non occorre inviare all'Autorità Competente il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di bollino delle pompe di calore in quanto la L.R. 19/2015 prevede che per tali impianti il primo rapporto di controllo dell'efficienza Energetica munito di bollino deve essere inviato entro il 30 giugno 2017. In ogni caso entro tale data occorrerà inviare il REE formato da 4 rapporti (uno per ogni pompa di calore) con un solo bollino applicato al primo rapporto corrispondente alla somma delle potenze in gioco ($31+31+31+32=125$ kW) e quindi di euro 56, anche se non hanno lo stesso sistema di distribuzione (eccezionalmente negli impianti dotati di pompe di calore o gruppi frigo installati in capannoni industriali o artigianali o commerciali o dei servizi (palestre, piscine ecc.) occorre sommare le potenze anche se non hanno lo stesso circuito di distribuzione purché abbiano la stessa funzione (produzione freddo, produzione caldo, produzione di caldo e di freddo) e purché abbiano singolarmente una potenza utile nominale uguale o superiore a 12 kW.)
- 3- inviare all'Autorità Competente una DAM per ogni caldaia (2 dam perché le due caldaie non hanno lo stesso sistema di distribuzione).
- 4- Attenzione: occorrono tanti libretti di impianto quanti sono gli edifici serviti. In questo caso un solo libretto di impianto e quindi un solo codice impianto.



Quesito 61

Per un nuovo impianto, costituito da un generatore di calore a fiamma, allacciato il 1/10/2015, il rapporto di controllo dell'efficienza energetica munito di bollino andrà fatto il 1/10/2017 o 1/10/2019?

Risposta 61 (aggiornata al 1/10/2015)

Se si tratta di un generatore di calore a fiamma, alimentato a gas, con potenza nominale utile inferiore a 100 kW, l'invio del primo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (REE) munito di bollino va fatto dopo 4 anni dalla prima messa in servizio (collaudo); nello specifico entro un mese dal 1/10/2019.

Se lo stesso impianto ha una manutenzione ordinaria programmata con frequenza annuale o biennale, dopo 2 anni dalla prima messa in servizio va inviata la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM); nello specifico entro un mese dal 1/10/2017.

Quesito 60

Prima questione:

Se per un'utente è stato fatto, ad esempio, il rapporto di controllo (sul vecchio allegato G) il 15/10/2013 ma l'autocertificazione con il bollino non è stata inviata cosa occorre fare?

Personalmente ritengo che per il biennio precedente l'utente sarà sanzionato e che per il prossimo quadriennio dovrà fare la DAM entro il 15/10/2015 (con ulteriori 30 gg. di tempo per la consegna) e il bollino entro il 15/10/2017.

Seconda questione:

Se per l'utente non è stato fatto nulla: né rapporto di controllo e, di conseguenza, neanche l'invio della autocertificazione cosa si deve fare?

Personalmente ritengo che per il biennio precedente l'utente sarà sanzionato ma per il quadriennio precedente sinceramente non so cosa dire.

Terza questione:

Nel caso di nuova utenza allacciata quest'anno (nel 2015) cosa si deve fare?

Forse la Dam 2 anni dopo il rapporto di controllo ed il bollino dopo 4 anni? Oppure bisogna partire subito con il bollino e fare la DAM tra 2 anni?

Quarta questione:

Nel caso di una utenza con potenza superiore ai 100 KW il cui ultimo rapporto di controllo è stato fatto, ad esempio il 15 ottobre 2013 cosa si deve fare?

Personalmente penso che si debba fare il nuovo rapporto di controllo mettendo subito il bollino. Dopo 2 anni: altro rapporto di controllo con bollino perché il bollino è biennale.

Quinta questione:

Nel caso di Fano, per gli impianti in cui erano stati fatti i rapporti di controllo (su allegato G) ma non era stata fatta l'autocertificazione perché il Comune non aveva avviato la campagna come ci si deve comportare?

E per quelli in cui non erano stati fatti i rapporti di controllo come ci si deve comportare?

Risposta 60



Prima questione:

Parlando di ex "allegato G" è chiaro che il quesito fa riferimento ad un impianto dotato di generatore di calore a fiamma con potenza termica nominale utile inferiore a 100 kW. Se su questa tipologia di impianto è stato fatto un controllo manutentivo con la compilazione del vecchio allegato G nel 2013, e su di esso non è stato mai applicato il previsto bollino e quindi non è mai stato inviato al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo esterno da questa delegato), fermo restando la possibilità di subire un controllo ispettivo a pagamento, il caso è previsto dall'art. 18, comma 1, lettera i, della LR 19/2015 dove viene specificato che gli impianti che non hanno prodotto l'autocertificazione (allegato G munito di bollino) nel biennio 2013/2014, devono produrre il primo rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017,

Seconda questione:

La fattispecie ricade nella risposta già data alla prima questione. In questo caso l'utente è anche passibile delle sanzioni contemplate dal D.Lgs 192/05 a carico del responsabile dell'impianto che non effettua le manutenzioni previste.

Terza questione:

Nel caso di installazione di una nuova caldaia dopo la fase di prima messa in servizio - collaudo occorre: compilare il libretto di impianto (o aggiornamento dell'esistente), inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) la scheda identificativa dell'impianto (Scheda n. 1 del libretto di impianto), compilare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) da inviare al Soggetto Esecutore, compilare il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) che non deve essere inviato al Soggetto Esecutore ma solo rilasciato all'utente, compilare la Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzioni (DFM) che deve essere inviata al Soggetto Esecutore e procedere alla targatura dell'impianto solo se l'Autorità Competente ha stabilito la modalità con cui questa deve essere effettuata. Non occorre quindi fare un REE munito di bollino.

Quarta questione:

Questa tipologia di impianto rientra nel caso previsto dall'art. 18, comma 1, lettera i della LR 19/2015 dove viene specificato che per questi impianti occorre produrre il primo rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017. Naturalmente il successivo invio del REE munito di bollino al Soggetto Esecutore deve avvenire secondo la tempistica di cui alla tabella dell'allegato 3 alla LR 19/2015. In particolare, se l'impianto ha una potenza utile nominale maggiore di 100 kW, ed è alimentato a gas (metano o GPL), il secondo invio del REE munito di segno identificativo deve avvenire dopo 2 anni dal primo (al massimo 30 giorni dopo tale scadenza).

Quinta questione:

Nel caso del comune di Fano, Indipendentemente se sono stati fatti controlli manutentivi con la compilazione o meno del vecchio rapporto di controllo (allegato G o F), per tutte le tipologie di impianti termici occorre inviare al Soggetto Esecutore il primo REE munito di bollino entro il 30 giugno 2017.

Quesito 60

Prima questione:

Se per un'utente è stato fatto, ad esempio, il rapporto di controllo (sul vecchio allegato G) il 15/10/2013 ma l'autocertificazione con il bollino non è stata inviata cosa occorre fare?



Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche, Gas ed
idrocarburi

Personalmente ritengo che per il biennio precedente l'utente sarà sanzionato e che per il prossimo quadriennio dovrà fare la DAM entro il 15/10/2015 (con ulteriori 30 gg. di tempo per la consegna) e il bollino entro il 15/10/2017.

Seconda questione:

Se per l'utente non è stato fatto nulla: né rapporto di controllo e, di conseguenza, neanche l'invio della autocertificazione cosa si deve fare?

Personalmente ritengo che per il biennio precedente l'utente sarà sanzionato ma per il quadriennio precedente sinceramente non so cosa dire.

Terza questione:

Nel caso di nuova utenza allacciata quest'anno (nel 2015) cosa si deve fare?

Forse la Dam 2 anni dopo il rapporto di controllo ed il bollino dopo 4 anni? Oppure bisogna partire subito con il bollino e fare la DAM tra 2 anni?

Quarta questione:

Nel caso di una utenza con potenza superiore ai 100 KW il cui ultimo rapporto di controllo è stato fatto, ad esempio il 15 ottobre 2013 cosa si deve fare?

Personalmente penso che si debba fare il nuovo rapporto di controllo mettendo subito il bollino. Dopo 2 anni: altro rapporto di controllo con bollino perché il bollino è biennale.

Quinta questione:

Nel caso di Fano, per gli impianti in cui erano stati fatti i rapporti di controllo (su allegato G) ma non era stata fatta l'autocertificazione perché il Comune non aveva avviato la campagna come ci si deve comportare?

E per quelli in cui non erano stati fatti i rapporti di controllo come ci si deve comportare?

Risposta 60

Prima questione:

Parlando di ex "allegato G" è chiaro che il quesito fa riferimento ad un impianto dotato di generatore di calore a fiamma con potenza termica nominale utile inferiore a 100 kW. Se su questa tipologia di impianto è stato fatto un controllo manutentivo con la compilazione del vecchio allegato G nel 2013, e su di esso non è stato mai applicato il previsto bollino e quindi non è mai stato inviato al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo esterno da questa delegato), fermo restando la possibilità di subire un controllo ispettivo a pagamento, il caso è previsto dall'art. 18, comma 1, lettera i, della LR 19/2015 dove viene specificato che gli impianti che non hanno prodotto l'autocertificazione (allegato G munito di bollino) nel biennio 2013/2014, devono produrre il primo rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017,

Seconda questione:

La fattispecie ricade nella risposta già data alla prima questione. In questo caso l'utente è anche passibile delle sanzioni contemplate dal D.Lgs 192/05 a carico del responsabile dell'impianto che non effettua le manutenzioni previste.

Terza questione:

Nel caso di installazione di una nuova caldaia dopo la fase di prima messa in servizio - collaudo occorre: Compilare il libretto di impianto (o aggiornamento dell'esistente), inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) la scheda identificativa dell'impianto (Scheda



n. 1 del libretto di impianto), compilare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) da inviare al Soggetto Esecutore, compilare il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) che non deve essere inviato al Soggetto Esecutore ma solo rilasciato all'utente, compilare la Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzioni (DFM) che deve essere inviata al Soggetto Esecutore e procedere alla targatura dell'impianto solo se l'Autorità Competente ha stabilito la modalità con cui questa deve essere effettuata. Non occorre quindi fare un REE munito di bollino.

Quarta questione:

Questa tipologia di impianto rientra nel caso previsto dall'art. 18, comma 1, lettera i della LR 19/2015 dove viene specificato che per questi impianti occorre produrre il primo rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017. Naturalmente il successivo invio del REE munito di bollino al Soggetto Esecutore deve avvenire secondo la tempistica di cui alla tabella dell'allegato 3 alla LR 19/2015. In particolare, se l'impianto ha una potenza utile nominale maggiore di 100 kW, ed è alimentato a gas (metano o GPL), il secondo invio del REE munito di segno identificativo deve avvenire dopo 2 anni dal primo (al massimo 30 giorni dopo tale scadenza).

Quinta questione:

Nel caso del comune di Fano, Indipendentemente se sono stati fatti controlli manutentivi con la compilazione o meno del vecchio rapporto di controllo (allegato G o F), per tutte le tipologie di impianti termici occorre inviare al Soggetto Esecutore il primo REE munito di bollino entro il 30 giugno 2017.

Quesito 59

Per un utenza che ha diverse caldaie la cui somma è inferiore ai 100 KW, aggiungendo però la potenza di una piccola pompa di calore si supera i 100 KW, come ci si deve comportare?

Si fa presente che il rapporto di controllo dell'efficienza energetica, per pompe di calore piccole, non si può effettuare per la mancanza fisica degli attacchi sulla macchina.

Un'altra situazione strana si verifica sugli alberghi nei quali succede spesso di avere una singola pompa di calore per ogni camera, anche qui si fa presente che il rapporto di efficienza energetica non è compilabile come si è specificato sopra. Inoltre il cliente è tenuto a sostenere una spesa molto elevata per la manutenzione di ogni singola macchina e la notevole quantità di tempo che il tecnico impiega per controllarle (mediamente $\frac{3}{4}$ d'ora a macchina tra controllo e compilazione allegato; ESEMPIO: per 50 stanze, ore lavorative 37.5 complessivamente sarebbero quasi 5 giorni, paragonato a un normale controllo della durata di 3 ore).

Dove ci sono più tecnici di diverse ditte per lo stesso cliente (un tecnico per i condizionatori/pompe di calore e uno per la caldaia) come ci si deve comportare? Chi deve richiedere il bollino? Chi deve compilare il rapporto di efficienza energetica? La D.A.M. dovrebbe essere una sola oppure due (una per ogni tecnico, in base a quello che ha controllato o una unica per entrambi i tecnici)?

Risposta 59 (aggiornata al 1/10/2015)

Prima questione (caso di utenza avente più caldaie che, sommate, non superano i 100 kW ed una piccola pompa di calore):

Nelle Faq pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico viene specificato che: "Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota "1" dell'allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita "I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto", si precisa che per "stesso impianto" si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A



non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica" Nel DPR 74/2013 all'art. 8, comma 1 viene inoltre precisato che: "In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica (omissis)".

Da quanto sopra si deduce che:

- non avendo lo stesso sistema di distribuzione, la potenza della caldaia non può essere sommata a quella della pompa di calore;
- se la pompa di calore ha una potenza nominale utile inferiore a 12 kW non è soggetta ai controlli di efficienza energetica, non va quindi inviato nessun Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) e non va pagato per questa singola pompa nessun bollino.

Seconda questione (caso di hotel con tante piccole pompe di calore al servizio, ognuna di una camera):

Non avendo lo stesso sistema di distribuzione la potenza delle singole pompe di calore non va sommata e quindi se le pompe hanno, ognuna, una potenza nominale utile inferiore a 12 kW non sono soggette ai controlli di efficienza energetica, non va quindi inviato nessun Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) e non va pagato nessun bollino.

Terza questione (caso di più manutentori che afferiscono ognuno al proprio impianto):

Come già detto rispondendo alle prime due questioni poste, in generale i sistemi di distribuzione del calore per impianti dotati di generatore di calore a fiamma non sono gli stessi dei sistemi dotati di pompe di calore e quindi non occorre sommare le potenze delle caldaie con quelle delle pompe di calore per calcolare le tempistiche di invio dei Rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) o il valore del segno identificativo (Bollino). I due manutentori si muovono quindi in maniera del tutto autonoma l'uno dall'altro e ognuno calcolerà le tempistiche di invio dei REE e il valore del bollino secondo il proprio impianto, anche se entrambi servono lo stesso edificio. Nel caso ci siano impianti dotati di pompe di calore e generatori di calore a fiamma che insistono sullo stesso impianto di distribuzione è necessario che il manutentore sia unico.

Per ciò che riguarda la DAM si rammenta che l'invio intermedio della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (a metà del periodo previsto dalla tabella di cui all'allegato 3 alla LR 19/2015) interessa soltanto gli impianti dotati di generatori di calore a fiamma (caldaie) aventi una potenza nominale utile compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentate a combustibile gassoso (metano o GPL) e per le quali è prevista una manutenzione con frequenza annuale o biennale. In presenza di un impianto dotato di più caldaie che rispettano le caratteristiche di cui sopra, insistenti sullo stesso sistema di distribuzione e la cui somma delle potenze nominali utili risulta inferiore a 100 kW occorre compilare una sola DAM dove sono però indicati i controlli effettuati su ogni singola caldaia (il modulo prevede la possibilità di inserire 4 singole caldaie (generatori), se l'impianto è costituito da un numero di caldaie superiore a 4 occorre adoperare più moduli).

Quesito 52

A chi devono essere inviate le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (DAM), le dichiarazioni della Frequenza e Elenco delle operazioni di controllo e Manutenzione (DFM) e i modelli di comunicazione della nomina/cessazione del Terzo Responsabile, fintanto che non viene istituita la procedura telematica?

Risposta 52 (aggiornata al 1/10/2015)

Fin tanto che non è attivata la procedura telematica di invio della documentazione prevista all'art. 12, commi 5 e 6 della LR 19/2015, tale documentazione, ivi comprese la Dichiarazione di Avvenuta



Manutenzione (DAM), la Dichiarazione della Frequenza e l'Elenco delle operazioni di controllo e Manutenzione (DFM) e il modello di comunicazione della nomina/cessazione del Terzo Responsabile, deve essere effettuata in forma cartacea e inviata all'Autorità Competente o all'eventuale Organismo Esterno da quest'ultima delegato. La LR 19/2015 individua, all'art. 2, queste Autorità Competenti (i comuni con più di 40.000 abitanti e per il restante territorio le Province, e quindi: i comuni di Pesaro, Fano, Ancona, Senigallia, Jesi, Macerata, Civitanova Marche, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e, per il restante territorio, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Provincia di Ancona, la Provincia di Macerata, la Provincia di Fermo e la Provincia di Ascoli Piceno). Tali Enti, che possono delegare i loro compiti ad un Organismo Esterno, devono quindi definire e rendere note le forme e le modalità dell'invio della documentazione sopracitata (art. 18, comma 5 LR 19/2015). Nel sito web della Regione Marche dedicato agli impianti termici (<http://www.regione.marche.it/Energia/Impiantitermici.aspx>) è pubblicata una tabella con i recapiti delle Autorità Competenti e dei Soggetti Esecutori.

Quesito 51

Se il cliente fa la manutenzione ogni due anni invece che ogni anno come consigliato dal manutentore, e sulla Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) inviata al Soggetto Esecutore viene indicato che l'ultima manutenzione eseguita risale a due anni prima, il cliente rischia una multa?

Risposta 51 (aggiornata al 1/10/2015)

Il DPR 74/2013 e la LR 19/2015 prevedono che la frequenza delle manutenzioni ordinarie sia definita dall'Installatore per i nuovi impianti e dal manutentore per gli impianti esistenti, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi (art. 7, comma 4 del DPR 74/2013 e art. 4, comma 1 della LR 19/2015). A tal fine questi soggetti devono compilare e rilasciare all'utente ed inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da questa delegato) una dichiarazione con indicate la frequenza e l'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione (DFM - allegati 4, 5, 6 e 7 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015). Se dunque sull'impianto in questione è prevista una manutenzione con frequenza biennale e sulla Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione inviata al Soggetto Esecutore viene indicata che l'ultima manutenzione effettuata risale a due anni prima, l'impianto risulta assolutamente in regola.

Quesito 50

In un impianto soggetto a manutenzione annuale è stato messo il bollino sull'allegato G compilato in occasione della manutenzione avvenuta a Febbraio 2013 e la successiva manutenzione è avvenuta a settembre 2014. Per quanto riguarda la manutenzione del 2015, e la relativa DAM da inviare, la normativa specifica che occorre farla entro 2 anni dall'ultimo bollino, quindi entro febbraio 2015. Tuttavia, visto che nel 2014 la manutenzione era stata fatta a settembre, non sembra opportuno ripetere la manutenzione dopo pochi mesi dalla precedente. Come occorre comportarsi?

Risposta 50 (aggiornata al 1/10/2015)

nel quesito ci si riferisce ad un impianto termico dotato di generatore di calore a fiamma, avente una potenza termica nominale utile compresa tra 10 e 100 kW, alimentato a gas e sottoposto ad una manutenzione ordinaria annuale per il quale è stata prodotta nel febbraio 2013 un'autocertificazione (allegato G) munita di bollino. La normativa in vigore prevede che per questo impianto venga inviata una Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) dopo due anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino e l'invio del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE), munito di segno identificativo, dopo 4 anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino. A rigore, per tale impianto occorre inviare la DAM entro febbraio 2015 e inviare il REE munito di segno identificativo entro febbraio 2017. I decreti



Dirigenziali 61/EFR del 04/06/2015 e 108/EFR del 01/10/2015 hanno stabilito delle modalità diverse di invio della prima DAM, ed in particolare:

- 1) Se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 maggio 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015 senza tornare dal cliente (non occorre la firma in calce per presa visione di quest'ultimo);
- 2) Se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a giugno e il 30 novembre 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015;
- 3) Se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 settembre 2015, oltre all'eventuale deroga di cui al punto 1) o 2), è possibile utilizzare e inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultima delegato, i vecchi allegati F o G o il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1 privo di segno identificativo, al posto del modello di DAM di cui all'allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015

Se, quindi, la manutenzione relativa al 2015 è effettuata entro settembre ed è stata inviata la DAM, per tale prescrizione l'impianto risulta in regola. E' ovvio però che non è possibile posticipare a settembre la data di partenza con cui viene calcolato il successivo invio del REE munito di segno identificativo, che rimane febbraio 2017. Si suggerisce quindi di anticipare di qualche mese la data del controllo manutentivo del 2016 (per esempio maggio-giugno 2016), in modo che tra questo controllo e quello successivo (febbraio 2017) non siano passati solo alcuni mesi.

Stiamo riscrivendo le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (DAM) per le manutenzioni effettuate prima dell'entrata in vigore della LR 19/2015. Da Gennaio a Luglio 2015 abbiamo eseguito manutenzioni anche su impianti di proprietà di nuovi clienti, per i quali, in quel momento, non si è verificata la presenza o meno dell'ultima autocertificazione. Trattandosi di numeri abbastanza elevati è impensabile ricontattare i clienti o tornare presso di essi per controllare la documentazione e verificare se è stata eseguita l'ultima autocertificazione (biennio 2013/2014) con il relativo bollino o controllare, comunque, quando è stata effettuata l'ultima manutenzione. In questi casi come ci si deve comportare? Quali sono i documenti da compilare?

Risposta 49 (aggiornata al 1/10/2015)

Parlando di Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) da riscrivere è ovvio che ci si riferisce ad impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma, aventi una potenza termica nominale utile compresa tra 10 e 100 kW, alimentati a gas e sottoposti ad una manutenzione ordinaria annuale o biennale, impianti per la quale è prevista nei Decreti Dirigenziali 61/EFR del 04/06/2015 e 108/EFR del 01/10/2015 una proroga dell'invio della DAM secondo le seguenti modalità:

- 4) Se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 maggio 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015 senza tornare dal cliente (non occorre la firma in calce per presa visione di quest'ultimo);
- 5) Se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a giugno e il 30 novembre 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015;
- 6) Se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 settembre 2015, oltre all'eventuale deroga di cui al punto 1) o 2), è possibile utilizzare e inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultima delegato, i vecchi allegati F o G o il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1 privo di segno identificativo, al posto del modello di DAM di cui all'allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015.

Per quanto riguarda la data dell'invio del Rapporto di controllo dell'Efficienza energetica (REE) munito di segno identificativo (Bollino) non sussistono problemi in quanto:



Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche, Gas ed
idrocarburi

- per gli impianti che non hanno effettuato l'autocertificazione nel biennio 2013/2014 (allegato F o G munito di bollino) si dovrà inviare il Rapporto di Efficienza Energetica munito del segno identificativo al Soggetto Esecutore entro il 30 giugno 2017 e c'è quindi tutto il tempo di verificare la circostanza;
- per gli impianti che hanno effettuato l'autocertificazione nel 2013 si dovrà inviare il Rapporto di Efficienza Energetica munito del segno identificativo al Soggetto Esecutore entro la stessa data del 2017 (dopo 4 anni) e c'è quindi tutto il tempo di verificare la circostanza;
- per gli impianti che hanno effettuato l'autocertificazione nel 2014 si dovrà inviare il Rapporto di Efficienza Energetica munito del segno identificativo al Soggetto Esecutore entro la stessa data del 2018 (dopo 4 anni) e c'è quindi tutto il tempo di verificare la circostanza.

Per quanto riguarda la data dell'invio della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) esistono invece problemi per i soli impianti per i quali è stata inviata l'autocertificazione (allegato F o G munito di bollino) nel 2013, in quanto per questi impianti occorre inviare la DAM al Soggetto Esecutore entro il 2015 (dopo due anni). Non ci sono, invece, problemi per quelli che sono stati autocertificati nel 2014 in quanto devono inviare la DAM al Soggetto Esecutore entro il 2016.

Si ricorda che l'art. 8, comma 1, lettera d) della LR 19/2015 prevede il controllo ispettivo (in campo) per tutti gli impianti per i quali c'è stata una mancata o ritardata trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM). Al momento tale controllo ispettivo non è a pagamento.

Quesito 46

In relazione all'applicazione della nuova legge regionale L.R.19/15 e alla compilazione dei nuovi modelli si voleva porre un quesito riguardante la seguente situazione: caldaia autocertificata a gennaio 2013; secondo il programma di manutenzioni annuali l'ultimo controllo avrebbe dovuto essere fatto a gennaio 2015; la caldaia a dicembre del 2014 ha avuto un guasto; si è fatto l'intervento di riparazione e, mancando meno di un mese alla scadenza della manutenzione ordinaria, si è fatta anche l'operazione di pulizia della caldaia senza tornare a gennaio 2015. Ora secondo la legge regionale dovremmo emettere la DAM entro due anni dall'ultima autocertificazione, possiamo emettere la DAM con riferimento all'intervento effettuato a dicembre 2014? Se no, quando la dobbiamo emettere al prossimo controllo che cadrà a gennaio 2016? Vorremmo inoltre sapere se nel sito della regione sono già stati messi a disposizione i modelli in formato Word e/o PDF.

Risposta 46 (aggiornata al 1/10/2015)

L'art. 4, comma 4 della L.R. 19/2015, prevede che per gli impianti dotati di generatori di calore a fiamma alimentati a gas (metano o GPL), aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, per i quali per la manutenzione periodica sia prevista una frequenza uguale o inferiore a due anni, il manutentore, a metà del periodo indicato nell'Allegato 3 per l'invio del Rapporto di controllo di Efficienza Energetica (REE), trasmette al soggetto esecutore, entro trenta giorni dall'effettuazione della manutenzione e senza costi aggiuntivi per l'utente, una Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) conforme al modello di cui all'allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015. Lo stesso Decreto Dirigenziale e il Decreto Dirigenziale 108/EFR del 01/10/2015 indicano che l'invio della DAM nel periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 può avvenire nel seguente modo:

- 1) se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1° gennaio e il 30 maggio 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015 senza tornare dal cliente (non occorre la firma in calce per presa visione di quest'ultimo);
- 2) se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1° giugno e il 30 novembre 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015;



Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche, Gas ed
idrocarburi

- 3) se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 settembre 2015, oltre all'eventuale deroga di cui al punto 1) o 2), è possibile utilizzare e inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultima delegato, i vecchi allegati F o G o il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1 privo di segno identificativo, al posto del modello di DAM di cui all'allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015.:

Data la possibilità prevista dal citato art. 4, comma 4, della L.R. 19/2015 di inviare la DAM entro il mese successivo all'effettuazione della manutenzione, si ritiene che il caso evidenziato nella domanda rientra a pieno nella tipologia indicata dai Decreti Dirigenziali di cui sopra e possa quindi usufruire del previsto "invio postumo" della DAM. Peraltro occorre specificare che, in ogni caso, la data da cui calcolare l'invio del successivo Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) non cambia e che quindi, nel caso prospettato, la manutenzione con il controllo obbligatorio dell'efficienza energetica va effettuata entro gennaio 2017 e l'invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica munito di bollino deve essere effettuato entro il mese successivo a tale data.

Quesito 42

Visto che i vecchi modelli di rapporto di controllo "G" e "F" non si trovavano più già da inizio anno e che fino all'approvazione del DDPF 61/EFR del 04/06/2015, la DAM non si sapeva ancora cosa fosse, nel periodo 1 gennaio 2015 – 30 maggio 2015 abbiamo effettuato le manutenzioni compilando il REE, già da allora disponibile. Da quello che leggo sembrerebbe che entro il 30 settembre 2015 le Autorità Competenti non vogliano più la copia del REE ma della DAM che è appena uscita. Dovremo, quindi, riscrivere tutti i rapporti di intervento fatti dal 1 gennaio al 30 maggio e inviarli ai rispettivi enti, tra l'altro, con dispendio di tempo e denaro visto che non abbiamo indirizzi telematici e dunque dovremmo portarli di persona?

Risposta 42 (aggiornata al 1/10/2015)

Con DDPF 61/EFR del 04/06/2015 e DDPF 108/EFR del 01/10/2015 si è stabilito che l'invio della DAM nel periodo transitorio compreso tra il 1^a gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 può avvenire nel seguente modo:

- 1) se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 maggio 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015 senza tornare dal cliente (non occorre la firma in calce per presa visione di quest'ultimo);
- 2) se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a giugno e il 30 novembre 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015;
- 3) se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 settembre 2015, oltre all'eventuale deroga di cui al punto 1) o 2), è possibile utilizzare e inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultima delegato, i vecchi allegati F o G o il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1 privo di segno identificativo, al posto del modello di DAM di cui all'allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015.

Quesito 39

Per una caldaia a cui non è stata fatta la manutenzione del 2013, nel 2015 devo compilare la DAM e mandarla poi all'organo competente o non devo fare né inviare nulla?

Risposta 39 (aggiornata al 1/10/2015)

Come previsto dal comma 1, lettera h) dall'art. 18 della Legge Regionale 19/2015, per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a gas, aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, occorre inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) ogni 4 anni (allegato 3 alla



Legge Regionale 19/2015), partendo dall'ultima autocertificazione (allegato F o G munito di bollino) se effettuata durante il biennio 2013/2014. Per tutte le altre tipologie di impianti e per gli impianti uguali a quelli sopra menzionati ma che non hanno fatto la manutenzione durante il biennio 2013/2014 (e che quindi non possono aver fatto l'autocertificazione), il primo REE munito di bollino deve essere inviato entro il 30 giugno 2017. Ovviamente ciò è valido solo nei territori in cui la procedura dell'autocertificazione relativa agli anni 2013/2014, in carico all'Autorità Competente, è stata regolarmente effettuata. Anche per quanto riguarda l'invio della Dichiarazione di Avvenuta manutenzione (DAM), se pertinente, il calcolo dei due anni va effettuato partendo dall'ultima autocertificazione (allegato F o G munito di bollino) se effettuata durante il biennio 2013/2014. In questo caso, se nel biennio 2013/2014 non sono state fatte manutenzioni (e quindi neanche l'autocertificazione), la DAM non va inviata in quanto, come sopra detto, entro il 30 giugno 2017 va inviato il primo REE munito di bollino.

Quesito 36

Se un impianto certificato nel 2013 viene dismesso nel 2014 e quindi rimesso in funzione nel 2015, cosa devo fare dopo il controllo di rimessa in funzione, quali documenti dovrò rilasciare all'utente e/o inviare al soggetto esecutore? Il REE con segno identificativo andrà sempre fatta nel 2017? E comunque i REE con segno identificativo vanno sempre rifatti ogni 4 anni dall'ultima certificazione o prima installazione/sostituzione?

Risposta 36 (aggiornata al 1/10/2015)

La legge Regionale 19/2015 prevede, all'art. 9, comma 3, che una volta rimesso in funzione un impianto precedentemente disattivato occorre inviare al Soggetto Esecutore (a cura del manutentore) la Dichiarazione di Avvenuta manutenzione (DAM). Per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della stessa Legge, occorre anche che il manutentore compili e invii al Soggetto Esecutore la Dichiarazione della frequenza e dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione da effettuare sull'impianto (allegati 4, 5, 6, 7 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015, secondo la tipologia dell'impianto). Bisogna, ovviamente, fare anche un controllo dell'efficienza energetica, ma il relativo rapporto (REE) non va inviato al Soggetto Esecutore. Un impianto/generatore rimesso in funzione dopo un periodo di disattivazione va trattato come una ristrutturazione/sostituzione. L'invio al Soggetto Esecutore del REE munito di bollino va quindi calcolato partendo dal giorno della riattivazione. Anche la DAM intermedia, se pertinente, va inviata dopo due anni dalla riattivazione dell'impianto/generatore.

Quesito 35

In una nuova installazione o sostituzione di apparecchi sia che siano generatori a fiamma o pompe di calore ecc. ecc. quali allegati vanno rilasciati? Per quello che ho capito vanno rilasciati ed inviati i seguenti:

- REE : Allegato 9 (articolo 4, comma 8, L.R. 19/2015)
- DAM : Allegato 8 (articolo 4, commi 4 e 5, L.R. 19/2015)
- Frequenza dei controlli e manutenzione : Allegato 4 (articolo 4, comma 1, L.R. 19/2015)

Risposta 35 (aggiornata al 1/10/2015)

In caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici e nei casi di sostituzione del generatore di calore occorre compilare ed inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo esterno da questi delegato) la seguente documentazione:



Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche, Gas ed
idrocarburi

- 1) A cura dell'installatore o del manutentore: copia della scheda identificativa dell'impianto con riportate le modifiche effettuate se si tratta di ristrutturazione dell'impianto o di sostituzione del generatore (prima pagina del libretto di impianto);
- 2) A cura del manutentore: la Dichiarazione di Avvenuta manutenzione (allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015);
- 3) A cura dell'installatore o del manutentore: la Dichiarazione della frequenza e dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione da effettuare sull'impianto (allegati 4, 5, 6, 7 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015, secondo la tipologia dell'impianto).

In questi casi il controllo dell'efficienza energetica è obbligatorio (art. 8, comma 3, del DPR 74/2013) e va quindi compilato dal manutentore il pertinente Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica che, tuttavia, non deve essere inviato al Soggetto Esecutore.

Quesito 34

Si è detto che la DAM va fatta a metà del periodo indicato nell'allegato 3 alla LR 19/2015, quindi se partiamo con una caldaia certificata con bollino verde nel 2013, la prima DAM va fatta e inviata entro 30 gg dalla manutenzione effettuata nel 2015. Nella DAM va anche riportata la data dell'ultima manutenzione effettuata, in questo caso quella del 2014, in modo che il soggetto esecutore possa vedere che le manutenzioni sono state effettuate regolarmente. Nel 2016 si dovrà solo effettuare la manutenzione ordinaria senza nessun invio di documenti. Nel 2017 questa caldaia dovrà effettuare il REE con il segno identificativo, va anche fatta la DAM ? Altrimenti come fa a sapere il soggetto esecutore se nel 2016 la manutenzione annuale ordinaria è stata eseguita?

Risposta 34 (aggiornata al 1/10/2015)

Non è previsto l'invio contemporaneo all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno (nel seguito Soggetto Esecutore) del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) e della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM). E' vero quindi che, nella situazione da Lei individuata, resta ignoto al Soggetto Esecutore se sulla caldaia in esame è stata fatta o meno l'ultima manutenzione. Tale difformità è stata già individuata e si pensa di proporre al tavolo di concertazione previsto dall'art. 15 della Legge Regionale 19/2015 una modifica al REE in modo che sia riportata in questo documento la data dell'ultima manutenzione effettuata.

Quesito 33

Al punto 2. del DDPF 61/EFR del 04/06/2015 viene stabilito che, "qualora gli impianti soggetti all'invio della "Dichiarazione di avvenuta manutenzione"(DAM) di cui all'art. 18, comma 1, lett. l) della L.R. 19/2015 siano stati oggetto di manutenzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2015, il relativo modello DAM sia:

- redatto con i dati inseriti nel rapporto compilato in occasione della predetta manutenzione;
- firmato dal manutentore, senza obbligo di sottoscrizione da parte del responsabile dell'impianto;
- inviato al soggetto esecutore entro il 30 settembre 2015".

Ciò è valido anche per la stessa tipologia di impianti che, essendo stati installati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2013, avrebbero dovuto produrre la DAM nello stesso periodo dell'anno 2015?

Se l'Autorità Competente non è ancora pronta per ricevere la DAM come occorre comportarsi?

Risposta 33 (aggiornata al 1/10/2015)



Nel caso di impianto dotato di generatore di calore a fiamma, alimentato a gas, di potenza nominale utile compresa tra 10 e 100 kW, che deve essere sottoposto ad una manutenzione periodica annuale o biennale (o con frequenza maggiore), qualora si sia effettuata l'ultima autocertificazione munita di bollino (Allegato F o G) nel periodo compreso tra il primo gennaio 2013 e il 31 maggio 2013, ed ha quindi effettuato la manutenzione annuale nello stesso periodo del 2015, è possibile inviare all'Autorità Competente la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) entro il 31 dicembre 2015, facendo riferimento all'ultima manutenzione effettuata, firmata dal manutentore, e senza obbligo di sottoscrizione da parte del responsabile dell'impianto. Tali adempimenti sono validi nei territori dove le Autorità Competenti non hanno usufruito di nessuna proroga riguardo l'autocertificazione (in generale tutte le autorità competenti della Provincia di Macerata, della Provincia di Ancona e della Provincia di Pesaro tranne il Comune di Fano). Naturalmente quanto sopra è valido anche per gli impianti della stessa categoria che, essendo stati installati nel periodo compreso tra il primo gennaio 2013 e il 31 maggio 2013, dovevano ugualmente inviare la "DAM intermedia" entro lo stesso periodo del 2015. Il DDPF 61/EFR del 04/06/2015 non prevede, invece, proroghe per gli impianti di cui sopra che dovevano o dovranno inviare la DAM successivamente al 31 maggio 2013; tuttavia il successivo DDPF 108/EFR del 1/10/2015 prevede ulteriori proroghe, ed in particolare se l'obbligo dell'invio della DAM:

- 1) Ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 maggio 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015 senza tornare dal cliente (non occorre la firma in calce per presa visione di quest'ultimo);
- 2) Ricade in un giorno compreso tra il 1^a giugno e il 30 novembre 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015;
- 3) Ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 settembre 2015, oltre all'eventuale deroga di cui al punto 1) o 2), è possibile utilizzare e inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultima delegato, i vecchi allegati F o G o il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1 privo di segno identificativo al posto del modello di DAM di cui all'allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015.

Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere avvenute al Soggetto Esecutore tutte le DAM arretrate.

Quesito 32

Nel caso in cui in data 03/05/2013 è stata effettuata una manutenzione e compilato ed inviato il rapporto di controllo munito di bollino verde e nel 2014 la caldaia è stata sostituita, alla successiva manutenzione del 2015, relativa alla nuova caldaia, occorre allegare il DAM o il REE?

Risposta 32 (aggiornata al 1/10/2015)

Nel caso proposto, supponendo che si tratti di un generatore di calore a fiamma, alimentato a gas, avente una potenza nominale utile compresa tra 10 kW e 100 kW e che debba essere sottoposto ad una manutenzione ordinaria annuale o biennale o con maggior frequenza, occorre inviare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione entro i due anni successivi all'installazione (entro il 2016 nel giorno e il mese della data di sostituzione) e, due anni ancora dopo, il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica munito di segno identificativo (entro il 2018 nel giorno e il mese della data di sostituzione). Alla manutenzione del 2015 non va pertanto inviato nulla.

Quesito 29

Sulla Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione, prima della firma in fondo, il nome del tecnico che ha effettuato il controllo è riferito alla manutenzione in atto o all'ultima manutenzione effettuata?

Risposta 29 (aggiornata al 1/10/2015)



La comunicazione può essere effettuata anche da un Tecnico, della stessa ditta, ma diverso da quello che ha effettuato la manutenzione in campo (manutenzione in atto e non quella precedente): in questo caso la "Firma leggibile del tecnico" è di colui che fa la dichiarazione ed elencato dopo l'oggetto (il sottoscritto), mentre il nome del Tecnico che ha effettuato il controllo sarà ovviamente diverso. Se invece la dichiarazione viene fatta dallo stesso tecnico che ha effettuato la manutenzione in tutti i campi sopraccitati vi sarà lo stesso nome e cognome.

Quesito 24

Le DAM, e gli altri allegati, devono essere numerati?

Risposta 24 (aggiornata al 1/10/2015)

Non occorre numerare nessun tipo di allegato della L.R. 19/2015 o del DDPF 61/EFR/2015. Tuttavia non è neanche vietato e, quindi, se tale numerazione è utile al manutentore, è comunque possibile inserirla.

Quesito 23

Quando si fa la prima accensione di una caldaia, oltre all'allegato tipo 1 e all'allegato 16 (comunicazione sostituzione del generatore di calore) va anche compilata la DAM?

Risposta 23 (aggiornata al 1/10/2015)

In caso di nuova installazione/ristrutturazione di impianto termico o sostituzione di generatore di calore, all'atto di prima accensione occorre inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultime eventualmente nominato la seguente documentazione:

- La nuova scheda identificativa dell'impianto a cura dell'installatore (prima pagina del libretto di impianto);
- La dichiarazione della periodicità e del tipo di manutenzione da effettuare a cura dell'installatore o del manutentore (Allegato 4 alla DDPF 61/EFR/2015);
- La dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) a cura del manutentore (Allegato 8 alla DDPF 61/EFR/2015).

All'atto di prima accensione, pur essendo obbligatorio eseguire un controllo dell'efficienza energetica e quindi compilare il relativo Rapporto di Controllo, quest'ultimo non va inviato all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da questa eventualmente delegato, ma allegato al libretto di impianto (una copia rimane al manutentore). Non occorre compilare neanche la "Comunicazione sostituzione del generatore di calore"; quest'ultima, infatti, deve essere inviata all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno solo in seguito ad un controllo ispettivo che ha rilevato il non rispetto del limite di rendimento di legge e, non riuscendo entro 15 giorni a ricondurlo a valori accettabili, occorre procedere alla sostituzione del generatore di calore (art. 8, commi 18, 19 e 20, L.R. 19/2015).

Quesito 21

Quali tempistiche di invio dei documenti devo rispettare nel caso di nuove accensioni eseguite a partire dal 1° giugno 2015?

Risposta 21 (aggiornata al 1/10/2015)

Secondo la Legge Regionale 19/2015, in caso di nuova installazione di un impianto termico occorre:

- aggiornare il libretto di impianto (a cura dell'installatore);



Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche, Gas ed
idrocarburi

- inviare la scheda identificativa dell'impianto all'Autorità Competente o all'Organismo esterno (a cura del responsabile dell'impianto eventualmente aiutato dal manutentore o dall'installatore);
- inviare la dichiarazione delle manutenzioni da effettuare e la loro frequenza (Allegato 4 del DDPF 61/EFR) all'Autorità Competente o all'Organismo esterno (a cura dell'installatore o del manutentore);
- inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) all'Autorità Competente o all'Organismo esterno (a cura del manutentore)

Ad eccezione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM), per la quale l'art. 4, comma 4 (richiamato dal comma 5) della L.R. 19/2015 prevede l'invio entro 30 giorni dalla manutenzione, per gli altri documenti non è prevista una tempistica di invio da rispettare; si ritiene tuttavia che, analogamente alla DAM, possa essere ritenuto valido un tempo non superiore ai 30 giorni dalla prima messa in servizio dell'impianto/generatore.

Quesito 16

Se si è eseguita la manutenzione su una caldaia nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2015 e il bollino verde è stato applicato (ad esempio) nel luglio 2013, è possibile compilare e spedire la DAM e la DICHIARAZIONE CONFORME all'All. 4, senza firma del cliente?

Risposta 16 (aggiornata al 1/10/2015)

Nel caso di specie sarebbe dovuta inviare DAM (allegato 8 al Decreto Dirigenziale della Posizione di Funzione 61/EFR del 04/06/2015) entro luglio 2015 (entro lo stesso giorno in cui è avvenuta la manutenzione del 2013).

Tuttavia, eccezionalmente, per la prima applicazione della nuova L.R. 19/2015 è stata prevista una proroga di invio della DAM così articolata:

- 1) Se l'obbligo di invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 maggio 2015 è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015 senza tornare dal cliente (non occorre la firma in calce per presa visione di quest'ultimo);
- 2) Se l'obbligo di invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a giugno e il 30 novembre 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015;
- 3) Se l'obbligo di invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 settembre 2015, oltre all'eventuale deroga di cui al punto 1) o 2), è possibile utilizzare e inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultima delegato, i vecchi allegati F o G o il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1 privo di segno identificativo al posto del modello di DAM di cui all'allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015.

La Dichiarazione conforme all'allegato 4 del DDPF 61/EFR del 4 giugno 2015 è invece la "Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per impianti termici con generatore di calore a fiamma".

Quest'ultima dichiarazione, per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 20 aprile 2015 n. 19, va compilata dal manutentore solo dopo il primo intervento utile di manutenzione e con la firma dell'utente/responsabile dell'impianto. L'art. 4, comma 1 della L.R. 19/2015 specifica, infatti, che tale dichiarazione deve essere effettuata per erudire l'utente sui controlli e la frequenza delle manutenzioni del proprio impianto e non è quindi possibile che non contenga la firma di quest'ultimo. Nel caso in esame, perciò, il manutentore provvederà a compilare la Dichiarazione al prossimo intervento di manutenzione in triplice copia: una copia dovrà essere consegnata al responsabile dell'impianto che la allegherà al libretto di impianto, una copia sarà inviata, a cura del manutentore, all'Ente Competente per le verifiche ispettive ed una rimarrà al manutentore stesso.



Quesito 9

Per le caldaie sostituite quest'anno (2015) deve essere compilata la DAM per sostituzione e poi di nuovo nel 2017?

Risposta 9 (aggiornata al 1/10/2015)

Ogni volta che si sostituisce o si installa ex-novo una caldaia (ma anche pompe di calore, teleriscaldamento e cogenerazione) occorre inviare la DAM. La DAM successiva va invece inviata, entro due anni dopo, solo per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a combustibile gassoso, aventi una potenza termica nominale utile compresa tra 10 e 100 kW che devono essere sottoposti ad una manutenzione ordinaria con frequenza annuale o biennale (o anche con una frequenza maggiore). Se ad esempio una caldaia di questo tipo è stata installata il 12 giugno 2015 occorre inviare la DAM all'atto dell'installazione (c'è tempo fino a 30 giorni successivi), inviare una seconda DAM entro il 12 giugno 2017, inviare il REE munito di bollino entro il 12 giugno 2019, inviare una terza DAM entro il 12 giugno 2021, inviare un secondo REE munito di bollino entro il 12 giugno 2023, e così via (tenere presente che ogni volta è possibile inviare il documento entro i 30 giorni successivi alla scadenza).

Alle caldaie sostituite nel 2014 la DAM deve essere compilata e inviata nel 2016 e poi nel 2018 insieme al bollino verde?

Risposta 8 (aggiornata al 1/10/2015)

Se una caldaia è stata installata nel 2014 occorre partire da questa data per calcolare quella di invio della DAM (entro due anni dopo) se pertinente (la "DAM intermedia" va fatta solo per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a combustibile gassoso, aventi una potenza termica nominale utile compresa tra 10 e 100 kW che devono essere sottoposti ad una manutenzione ordinaria con frequenza annuale o biennale o anche con una frequenza maggiore) e il REE dopo 4 anni (il giorno e il mese di scadenza deve essere dedotto secondo il giorno e il mese in cui è stata inviata l'ultima autocertificazione munita di bollino).

Quesito 7

Per le caldaie, la cui prima accensione è stata fatta nel 2013, ma a cui abbiamo applicato il bollino nel 2014, deve essere compilata la DAM nel 2016? oppure fa fede la data della prima accensione del 2013, e quindi anche per queste caldaie la DAM deve essere trasmessa nel 2015?

Risposta 7 (aggiornata al 1/10/2015)

In base a quanto detto nel quesito precedente (quesito 6) occorre far riferimento all'ultima autocertificazione munita di bollino (Allegato F o G con bollino) e quindi, nella fattispecie, la prima DAM va inviata entro il 2016 (il giorno e il mese di scadenza deve essere dedotto secondo il giorno e il mese in cui è stata inviata l'ultima autocertificazione munita di bollino).

Quesito 6

Per le caldaie che hanno fatto la manutenzione e a cui abbiamo applicato il bollino verde nel 2013 deve essere compilata la DAM entro il 30 settembre c.a.? e nel 2017 deve essere di nuovo compilato insieme al bollino verde?



Risposta 6 (aggiornata al 1/10/2015)

Per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a combustibile gassoso, aventi una potenza termica nominale utile compresa tra 10 e 100 kW che devono essere sottoposti ad una manutenzione ordinaria con frequenza annuale o biennale (o anche con una frequenza maggiore), occorre inviare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) a metà del periodo previsto dalla tabella dell'allegato 3 alla Legge Regionale 19/2015. Gli impianti di cui sopra che hanno effettuato l'ultima autocertificazione munita di bollino (allegato F o G con bollino) nei primi 5 mesi del 2013 avrebbero dovuto inviare la DAM nei primi 5 mesi del 2015. Per questa tipologia di impianti è possibile l'invio postumo di tale documento fino al 30 dicembre 2015 senza tornare dall'utente (non occorre la firma del responsabile dell'impianto). Per gli impianti in cui la compilazione della DAM è prevista dal 1 giugno al 30 novembre 2015 è possibile l'invio entro il 31 dicembre 2015. La DAM (solo la DAM non altro) va inviata dal manutentore al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da questa delegato). Secondo la succitata tabella per questi impianti i manutentori dovranno inviare entro 4 anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino (Allegato F o G con bollino) il rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) (solo questo documento e non altro) munito di "segno identificativo" (bollino) e quindi entro il 2017 (il giorno e il mese di scadenza deve essere dedotto secondo il giorno e il mese in cui è stata inviata l'ultima autocertificazione munita di bollino)

Quesito 4

All'interno del modello "Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione", per data ultima manutenzione si intende quella relativa all'autocertificazione o nel caso in cui l'utente abbia fatto manutenzione tutti gli anni (per esempio negli anni 2013, 2014, 2015), la data ultima manutenzione è da intendersi quella del .../.../2015?

Risposta 4 (aggiornata al 1/10/2015)

Nel Modello di Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM), per data dell'ultima manutenzione si intende la data dell'ultima manutenzione ordinaria programmata effettuata, indipendentemente dal fatto se è stato fatto il controllo dell'efficienza energetica o meno, o se si trattava di autocertificazione o meno.

Quesito 1

Se su una caldaia con potenza utile compresa tra 10 kW e 100 kW è stato effettuato un controllo manutentivo e inviato l'allegato G munito di bollino verde nel 2013, per l'anno 2015 cosa si deve compilare?

- La dichiarazione di avvenuta manutenzione (pag. 16 del Decreto del Dirigente della Regione)?
- L'allegato 9 Rapporto di efficienza energetica tipo 1 (pag. 17 del Decreto del Dirigente della Regione)?
- Occorre lasciare contestualmente anche la Dichiarazione di frequenza ed elenco operazioni di controllo e manutenzione (pag. 8 del Decreto del Dirigente della Regione)?

Risposta 1 (aggiornata al 1/10/2015)

Se la caldaia è alimentata a gas (metano o GPL) e la manutenzione programmata ha una frequenza superiore o uguale ad una volta ogni due anni, occorre inviare entro due anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) e entro i due anni successivi il rapporto tecnico di efficienza energetica munito di bollino. Nel caso di specie, quindi, va inviata la DAM (allegato 8 al Decreto Dirigenziale della Posizione di Funzione 61/EFR del 04/06/2015) entro il 2015 (entro lo stesso giorno e mese in cui è avvenuta la manutenzione del 2013) ed inviato il Rapporto di Controllo dell'Efficienza



Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche, Gas ed
idrocarburi

Energetica (REE) munito di bollino da 14 euro entro il 2017 (entro lo stesso giorno e mese in cui è avvenuta la manutenzione del 2013).

Se l'invio della DAM, così calcolato:

- 1) Ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 maggio 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015 senza tornare dal cliente (non occorre la firma in calce per presa visione di quest'ultimo);
 - 2) Ricade in un giorno compreso tra il 1^a giugno e il 30 novembre 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015;
 - 3) Ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 settembre 2015, oltre all'eventuale deroga di cui al punto 1) o 2), è possibile utilizzare e inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultima delegato, i vecchi allegati F o G o il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1 privo di segno identificativo, al posto del modello di DAM di cui all'allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015.
-